

Sub-Emendamento n..... all'emendamento n.....¹ al p.d.l. n. ^{209/2021}

L'emendamento 1 è sostituito dal seguente:

Art. 7 bis
(modifiche legislative di carattere regionale)

1. Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili:

- a) Al fine di agevolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili quale strumento di contenimento dei costi energetici e di sostegno del settore produttivo, in attuazione della normativa statale vigente in materia di energia da fonti rinnovabili, l'Azienda regionale delle aree produttive (ARAP) ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale (CSI) dell'area Chieti – Pescara possono individuare le zone destinate a standard urbanistici ovvero individuate come aree di rispetto o zone filtro dai vigenti Piani Regolatori Territoriali (PRT), per consentire l'installazione di impianti da fonti rinnovabili da parte di soggetti pubblici o privati.
- b) Per le finalità di cui al comma 1, l'ARAP) ed il CSI dell'area Chieti – Pescara, ciascuno per l'ambito competenza, definiscono con atto proprio le modalità ed i criteri per l'assegnazione delle aree, favorendo, altresì, l'eventuale condivisione dell'energia prodotta nel rispetto del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.199, del decreto legge 1° marzo 2022 n.17 e della L.R. 17 maggio 2022 n. 8.
- c) L'assegnazione delle aree di cui al comma 2 avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
- d) Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano variante ai vigenti PRT, sono immediatamente esecutive e non richiedono procedure di aggiornamento degli strumenti di pianificazione, trattandosi di interventi che non mutano la destinazione d'uso delle aree di cui al comma 1 e risultano compatibili e complementari a detta destinazione.

2. Sostituzione dell'art. 5 e abrogazione dell'art. 6 della L.R. n. 10 del 16.06.2022:

- a) L'articolo 5 della legge regionale 16.06.2022, n. 10 (*“Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”*) è così sostituito:

“Art. 5
(Ulteriori obblighi di trasparenza)

1. Al fine di garantire un maggior livello di trasparenza, in aggiunta agli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), è fatto obbligo di pubblicazione tempestiva, per un periodo non inferiore a cinque anni, in forma integrale e con gli allegati, di tutti i provvedimenti dell'Organo di indirizzo politico della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale d'Abruzzo, nonché degli atti monocratici adottati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale.
2. La pubblicazione di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste dall'articolo 7 del d.lgs. 33/2013 (dati aperti e riutilizzo) e nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 devono contenere le motivazioni di eventuali minimizzazioni o anonimizzazioni dei dati contenuti nei provvedimenti medesimi ovvero di eventuali non pubblicazioni di allegati.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì a tutte le Aziende sanitarie presenti nel territorio regionale abruzzese e alle società interamente partecipate dalla Regione Abruzzo, con riguardo ai rispettivi Organi di indirizzo.

5. Saranno pubblicati i provvedimenti adottati dagli Organi di cui al comma 1 per almeno cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel formato originario dell'atto, ad eccezione di quelli recanti dati da minimizzare o anonimizzare, per cui la pubblicazione avverrà per elenchi recanti i dati identificativi dei provvedimenti medesimi e l'indicazione della struttura regionale presso cui è possibile svolgere l'accesso.”
- b) L'articolo 6 della legge regionale 16.06.2022, n. 10 è abrogato.

3. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 41/2012:

- a) Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:
“2. La funzione di medico necroscopo e' svolta dai medici dipendenti delle strutture di Medicina Legale e del Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica delle ASL, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.”.

4. Disposizioni finanziarie in materia di agricoltura:

a) Al fine di tutelare il patrimonio regionale sito presso la sede del Consorzio per la Divulgazione e Sperimentazione delle Tecniche Irrigue CO.T.I.R. Srl in Liquidazione nonché di definire la procedura liquidatoria di detto Consorzio e del Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo C.Ri.V.E.A. Srl in Liquidazione, le maggiori entrate derivanti da partecipazioni della Regione Abruzzo a procedure concorsuali ed afferenti le competenze del Dipartimento Agricoltura sono prioritariamente destinate ai suddetti interventi.

b) Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposito capitolo di entrata, denominato *“Entrate derivanti da partecipazioni a procedure concorsuali - Dipartimento Agricoltura”* (tit.3, tipologia 500, cat. 02), cui destinare la somma di € 120.245,57, versata dal Consorzio Orto Frutticolo D'Abruzzo - COFA S.c. a r.l. in favore della Regione Abruzzo.

c) Sono consequenzialmente apportate le seguenti variazioni di competenza e di cassa sull'esercizio 2022:

1) Parte Entrata - capitolo di nuova istituzione, denominato *“Entrate derivanti da partecipazioni a procedure concorsuali – Dipartimento Agricoltura”* (Tit. 3, tipologia 500, Cat. 02), CPC 3.05.02.03.000 in aumento € 120.245,57;

2) Parte Spesa:

- capitolo 101634, articolo 5 di nuova istituzione denominato *“Spese e competenze per definizione procedura liquidatoria del CRIVEA”* (Tit. 1, Progr. 01, Macr. 04, Mis. 16), CPC 1.04.01.02.999, in aumento € 10.000,00;

- capitolo 101636, articolo 2 di nuova istituzione denominato *“Spese per oneri e tributi COTIR”* (Tit. 1, Progr. 01, Macr. 04, Miss. 16), CPC 1.04.01.02.000, in aumento € 25.000,00;

- capitolo 101636, articolo 3 di nuova istituzione denominato *“Spese e competenze per definizione procedura liquidatoria del COTIR”* (Tit. 1, Progr. 01, Macr. 04, Mis. 16), CPC 1.04.01.02.999, in aumento € 15.000,00;

- capitolo 101637, art. 3, denominato *“Interventi di salvaguardia del patrimonio regionale - DPD. L.R- 8/2021, ART. 9 - acq. di beni e servizi”* (Tit. 1, Progr. 01, Macr. 03, Mis. 16), CPC 1.03.02.13.006, in aumento € 70.245,57”.

d. Dopo il comma 5 dell'art. 44 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (*Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili*) sono aggiunti i seguenti commi:

“5 bis. Al fine di assicurare il miglior utilizzo degli spazi destinati agli uffici dell'Amministrazione regionale presso la sede di Cepagatti e a far fronte all'esigenza di istituire un archivio degli atti a

servizio di tutte le strutture regionali aventi sedi a Pescara, si autorizza l'acquisizione al patrimonio regionale dei cespiti di proprietà della Valle della Pescara Scarl che non risultino più funzionali all'esercizio delle attività economiche della società medesima.

5 ter. Con deliberazione di Giunta regionale sono individuati i cespiti di cui al comma 5bis, previa loro valutazione economica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003 - 2005 della Regione Abruzzo) ed in conformità agli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 883 del 22.12.2021.

5 quater. Il valore dei cespiti acquisiti al patrimonio regionale è portato a compensazione del fondo di rotazione di cui al presente articolo, per la parte non restituita dalla Soc. Valle della Pescara al bilancio regionale.

5 quinquies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio, adotta il provvedimento di cui al comma 5 ter.

5 sexies. Entro trenta giorni dall'acquisizione al patrimonio regionale dei cespiti di cui al comma 5 ter, Il Dipartimento Agricoltura ed il Dipartimento Risorse, per quanto di rispettiva competenza, svolgono le conseguenti attività finalizzate alla contabilizzazione di quanto stabilito al comma 5 quater.”.

e). Al fine di dare attuazione a progetti di ricerca legati al settore agricolo in collaborazione con le Università abruzzesi e provvedere alla copertura delle relative spese correnti da parte del Dipartimento Agricoltura, è apportata la seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024 sugli stanziamenti assegnati al Dipartimento Agricoltura:

1. esercizio 2022 variazione per competenza e cassa:

- in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Titolo I, Programma 01, capitolo 102499.3 per euro 8.700,00;
- in aumento parte Spesa: Missione 16, Titolo I, Programma 01, capitolo 102499, articolo di nuova istituzione, da denominare "INTERVENTI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO E AGROALIM.- L.R. 53/97 - SUPP. TECNICO AL DIPART. AGRICOL. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO." per euro 7.000,00;
- in aumento parte Spesa: Missione 16, Titolo I, Programma 01, capitolo 102499, articolo di nuova istituzione, da denominare "INTERVENTI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO E AGROALIM.- L.R. 53/97 - SUPP. TECNICO AL DIPART. AGRICOL. UTILIZZO BENI DI TERZI" (Missione 16, Titolo I, Programma 1) per euro 1.700,00;

2. esercizio 2023 variazione per competenza:

- in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Titolo I, Programma 01, capitolo 102499.3 per euro 49.000,00;
- in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Titolo I, Programma 01, capitolo 102400.3, per euro 20.000,00;
- in aumento parte Spesa: Missione 16, Titolo I, Programma 01, capitolo 102499.12, "Interventi di supporto al settore agricolo e agroalim.- L.R. 53/97 - supp. tecnico al dipart. agricol. attrav. accordi fra pubbl. ammin.- amm. loc" per euro 57.000,00;
- in aumento parte Spesa: Missione 16, Titolo I, Programma 01, capitolo 102499, articolo di nuova istituzione, da denominare "INTERVENTI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO E AGROALIM.- L.R. 53/97 - SUPP. TECNICO AL DIPART. AGRICOL. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO." per euro 10.300,00;
- in aumento parte Spesa: Missione 16, Titolo I, Programma 01, capitolo 102499, articolo di nuova istituzione, da denominare "INTERVENTI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO E AGROALIM.- L.R. 53/97 - SUPP. TECNICO AL DIPART. AGRICOL. UTILIZZO BENI DI TERZI" (Missione 16, Titolo I, Programma 1) per euro 1.700,00;

3. esercizio 2024 variazione per competenza:

- in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Titolo I, Programma 01, capitolo 102499.3 per euro 20.000,00;
- in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Titolo I, Programma 01, capitolo 102400.3, per euro 20.000,00;
- in aumento parte Spesa: Missione 16, Titolo I, Programma 01, capitolo 102499.12, "Interventi di supporto al settore agricolo e agroalim.- L.R. 53/97 - supp. tecnico al dipart. agricol. attravers. accordi fra pubbl. ammin.- amm. loc" per euro 28.000,00;
- in aumento parte Spesa: Missione 16, Titolo I, Programma 01, capitolo 102499, articolo di nuova istituzione, da denominare "INTERVENTI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO E AGROALIM.- L.R. 53/97 - SUPP. TECNICO AL DIPART. AGRICOL. ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO." per euro 10.300,00;
- in aumento parte Spesa: Missione 16, Titolo I, Programma 01, capitolo 102499, articolo di nuova istituzione, da denominare "INTERVENTI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO E AGROALIM.- L.R. 53/97 - SUPP. TECNICO AL DIPART. AGRICOL. UTILIZZO BENI DI TERZI" (Missione 16, Titolo I, Programma 1) per euro 1.700,00.

f). Al fine di garantire l'adeguamento del software denominato NIMBI alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 della L.R. 21 dicembre 2021, n. 29 (*Disposizioni relative al servizio regionale di controllo funzionale e taratura o regolazione delle irroratrici agricole*) nonché alla deliberazione di giunta regionale n. 242/2022, sono apportate, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2022, le seguenti modifiche sugli stanziamenti assegnati al Dipartimento Agricoltura:

- in aumento: euro 10.500,00 sul capitolo di entrata 31106, art. 1, Titolo 3 per l'anno 2022, 2023 e 2024;
- in aumento: euro 10.500,00 sul capitolo di spesa 101510, art. 1, denominato "SPESE PER LE ATTIVITA' REGIONALI DI CONTROLLO FUNZIONALE E DI TARATURA O REGOLAZ. DELLE MACCHINE IRRORATRICI-D.LGS 150 DEL 14 AGOSTO 2012 – SERV.INFOR." (Missione 16, Titolo 1, Programma 1) per l'anno 2022, 2023 e 2024.

g) Al fine di tutelare il patrimonio castanicolo regionale dalle infestazioni del cinipide, *Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu* è concesso un contributo di euro 11.590,00 alla Associazione tutela I.G.P. della "Castagna Roscetta" della Valle Roveto (AQ), per l'ampliamento del Centro di moltiplicazione del parassitoide *Torymus sinensis*, finalizzato al contenimento delle infestazioni del suddetto cinipide.

h) Gli oneri derivanti dal comma 7 trovano copertura sulle risorse trasferite dal Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la Protezione delle piante di cui all'art. 57 del D.Lgs 19/2021 iscritte per l'esercizio finanziario 2022 sul Cap. E/22074 (Trasferimenti statali per applicazione normative in materia fitosanitaria). Gli stanziamenti per l'anno 2022 dei corrispondenti capitoli in uscita sono così modificati:

- il capitolo di spesa 101427, art. 4 (Missione 16, Titolo I, Macroaggregato 04) è ridotto di euro 11.590,00;
- il capitolo di spesa 101427, articolo di nuova istituzione, da denominare "TRASFERIMENTI STATALI PER APPLICAZIONE NORMATIVE IN MATERIA FITOSANITARIA (TRASFERIMENTI)" (Missione 16, Titolo I, Macroaggregato 04) è aumentato di euro 11.590,00.

5. Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili e mobili:

a) L'Art. 11, della Legge Regionale 16 giugno 2022, n. 10, è sostituito dal seguente:

"Art. 11

1. Nell'esercizio 2022 del Bilancio regionale di previsione 2022/2024 è autorizzata la iscrizione delle entrate non ricorrenti derivanti dall'alienazione dell'impianto agroindustriale sito in Celano, denominato "Centro lavorazione e commercializzazione patate", da contabilizzare all'esito della conclusione della connessa procedura ad evidenza pubblica recante quale valore stimato di alienazione posto a base d'asta, l'importo di euro 7.125.000,00, salvo maggior valore di realizzo.

2. Nello stato di previsione dell'entrata, nell'ambito del Titolo 4, Tipologia 400, Categoria 01, capitolo 44170, è pertanto iscritto lo stanziamento di euro 7.125.000,00, ai fini dell'allocazione in bilancio della nuova entrata derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, destinata al finanziamento delle spese di seguito indicate:

a) In aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 01, Programma 05, della spesa, stanziamento pari ad euro 1.175.000,00, da iscrivere sul capitolo 12170 concernente la corresponsione del valore residuo dovuto al concessionario CO.VAL.PA. Abruzzo Società Cooperativa Agricola determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della L.R. 47/2007;

b) in aumento parte spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione da denominare "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Rimborso ad AGEA ex DL 09/02/2017 n. 8, art. 15", con dotazione di euro 3.000.000,00.

c) In aumento parte spesa: Missione 01, Programma 05, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione da denominare "Progettazione e interventi per le sedi istituzionali regionali", con dotazione di euro 1.900.000,00;

d) In aumento parte spesa: Missione 10, Programma 05, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione da denominare "Contributi straordinari ai comuni per interventi di messa in sicurezza e manutenzione strade Fucensi" di cui all'allegato 1, con dotazione di euro 1.050.000,00, da destinare alla erogazione di contributi pari ad € 210.000,00 per ciascuno dei comuni di San Benedetto dei Marsi, Ortucchio, Trasacco, Pescina e Celano;

3. Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati al comma 2, possono essere impegnati soltanto previo accertamento della nuova entrata di cui al comma 1, da contabilizzare a seguito del definitivo perfezionamento della connessa procedura ad evidenza pubblica.

4. L'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022)) e l'articolo 28 della legge regionale 11 marzo 2022, n. 5 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni), sono abrogati.

5. Nell'esercizio 2022 del Bilancio di previsione 2022/2024 è autorizzata altresì la iscrizione delle entrate non ricorrenti derivanti dall'alienazione dell'impianto agroindustriale sito in San Vito Chietino, denominato "Centro Lavorazione e Commercializzazione Uva da tavola - C.O.V.A.", da contabilizzare parimenti all'esito della conclusione della connessa procedura ad evidenza pubblica recante, quale valore stimato di alienazione posto a base d'asta, l'importo di euro 649.700,00, salvo maggior valore di realizzo.

6. Nello stato di previsione dell'entrata, nell'ambito del Titolo 4, Tipologia 400, Categoria 01, capitolo di nuova istituzione e iscrizione denominato "Proventi derivanti da alienazione di beni immobili in San Vito Chietino", è pertanto iscritto lo stanziamento di euro 649.700,00, ai fini dell'allocatione in bilancio della nuova entrata derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 5, destinata al finanziamento delle spese di seguito indicate:

a) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 10, Programma 04, capitolo 182410 denominato "Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita in Abruzzo - L.R. 13 dicembre 2004, n. 44", con dotazione di euro 649.700,00.

b) 7. Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati al comma 6, possono essere impegnati soltanto previo accertamento della nuova entrata di cui al comma 5, da contabilizzare a seguito del definitivo perfezionamento della connessa procedura ad evidenza pubblica".

6. Modifiche all'articolo 54 della l.r. 23/2021:

a) Il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici nonché dei costi del riscaldamento, la Regione Abruzzo provvede in via straordinaria, per l'anno 2022, allo stanziamento a favore del complesso sportivo "Le Naiadi" di Pescara, di risorse per l'ammontare complessivo di euro 100.000,00".

7. Modifiche alla L.R. 9/2018:

- a) Alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 9 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco) sono apportate le seguenti modifiche:
1. al comma 3 dell'articolo 1, le parole "e le sue" sono sostituite dalle seguenti "ed il Comitato regionale abruzzese dell'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva (ENDAS) e le rispettive";
 2. il comma 4 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Il Comitato regionale UNPLI Abruzzo ed il Comitato regionale ENDAS Abruzzo possono essere destinatari di contributi diretti per la loro attività, oltre che per progetti di rilievo sovracomunale, provinciale e regionale.";
 3. al comma 5 dell'articolo 1 le parole "al Comitato regionale UNPLI Abruzzo ed alle sue" sono sostituite dalle seguenti: "ai Comitati regionali di cui al comma 3 e alle rispettive";
 4. al comma 7 dell'articolo 1 le parole "il Comitato regionale UNPLI Abruzzo" sono sostituite dalle seguenti "i Comitati regionali di cui al comma 3";
 5. al comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole "dell'UNPLI Abruzzo" sono aggiunte le seguenti: "e dell'ENDAS Abruzzo";
 6. al comma 7 dell'articolo 5 dopo le parole "all'UNPLI Abruzzo" sono aggiunte le seguenti " e all'ENDAS Abruzzo";
 7. al comma 4 dell'articolo 7, dopo le parole "dal Presidente dell'UNPLI Abruzzo" sono aggiunte le seguenti ", dal Presidente dell'ENDAS Abruzzo" e dopo le parole "dello Statuto UNPLI" sono aggiunte le seguenti " e dello Statuto dell'ENDAS";
 8. al comma 6 dell'articolo 7, la parola "due" è sostituita dalla parola "quattro".

8. Modifica della L.R. 20 dicembre, n. 45/2019:

a) Alla L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 (Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica) sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il comma 11 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"11. I candidati alle liste sezionali sono:
a) 1 per la prima sezione;
b) 4 per la seconda sezione;
c) 3 per la terza sezione.";
2. Al comma 4 dell'articolo 20 le parole "31 ottobre 2022" sono sostituite con "30 novembre 2023";
3. Al comma 1 dell'articolo 23 le parole "1° gennaio 2022" sono sostituite con "1° gennaio 2024".

9. Modifica alla L.R. 2/2022:

a) All'allegato 3 all'articolo 15 comma 1, il rigo è soppresso:

ASSOCIAZIONE CULTURALE FREE EVENT - ROSCIANO	Euro 10.000,00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTO INTERNAZIONALE FREE MEETING 2022				DPH
--	-------------------	---	--	--	--	-----

e sostituito con il seguente:


ASSOCIAZIONE CULTURALE "BLOCKHAUS ABRUZZO" ROSCIANO (PE)	Euro 10.000,00 —	Contributo straordinario per spese di funzionamento e per la realizzazione evento internazione Free Meeting 2022				DPH
--	------------------------	---	--	--	--	-----

10. Interpretazione autentica dell'art. 12 della L.R. n. 33/2021:

- a) Il contributo straordinario di € 400.000 per l'anno 2022 al Comune di Chieti, riconosciuto con il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2021 n. 33, è destinato alla copertura dei maggiori costi, anche per indennità retributive varie, relativi al personale che costituiscono la quota di primaria incidenza sulla spesa complessiva sostenuta dal concessionario per la produzione dei servizi di trasporto pubblico.

11. Modifiche alla l.r. 26/2010 ed alla l.r. 51/2010:

- a) Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) è sostituito dal seguente:
"2. Al fine di facilitare la conoscenza della normativa regionale vigente, nel caso in cui una legge o un regolamento regionale subisce modifiche, è redatto il testo coordinato che è pubblicato, ai fini informativi, sulla banca dati di cui all'articolo 16. Dei testi coordinati sono accessibili i testi storici nonché la successione di tutte le modifiche normative intercorse nel tempo."
- b) Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 26/2010 è abrogato.
- c) La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) è abrogata."



Handwritten signature and stamp. The signature is written in black ink and appears to be "G. Sospiceci". To the right of the signature, there is a circular stamp containing the text "REGIONE ABRUZZO".

RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E SULLE MODALITA' DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi dell'art. 27 della L.R. 25 marzo 2002 n. 3 recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo")

SUB- EMENDAMENTO

su iniziativa di: _____

Quantificazione degli oneri (art. 27 L.R. 3/2002):

È indispensabile una analisi qualitativa e quantitativa indicando, per gli articoli che comportano oneri, i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame della proposta.

Il totale degli oneri così determinato è riportato nelle tabelle 1) e 2) e distinto tra spesa corrente e spesa d'investimento e per gli esercizi del bilancio pluriennale.

a) Analisi qualitativa:

Il subemendamento prevede di utilizzare le maggiori entrate derivanti da partecipazioni della Regione Abruzzo a procedure concorsuali afferenti le competenze del Dipartimento Agricoltura per tutelare il patrimonio regionale sito presso la sede del CO.T.I.R. e per definire la procedura liquidatoria di detto Consorzio e del Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo C.Ri.V.E.A. Srl in Liquidazione. Ai commi 5, 6, 7 e 8 opera una variazione compensativa tra poste di bilancio di competenza del Dipartimento Agricoltura.

Nell'esercizio 2022 del Bilancio regionale di previsione 2022/2024 è autorizzata la iscrizione delle entrate non ricorrenti derivanti dall'alienazione dell'impianto agroindustriale sito in Celano, denominato "Centro lavorazione e commercializzazione patate", da contabilizzare all'esito della conclusione della connessa procedura ad evidenza pubblica recante quale valore stimato di alienazione posto a base d'asta, l'importo di euro 7.125.000,00, salvo maggior valore di realizzo. è autorizzata altresì la iscrizione delle entrate non ricorrenti derivanti dall'alienazione dell'impianto agroindustriale sito in San Vito Chietino, denominato "Centro Lavorazione e Commercializzazione Uva da tavola - C.O.V.A.", da contabilizzare parimenti all'esito della conclusione della connessa procedura ad evidenza pubblica recante quale valore stimato di alienazione posto a base d'asta, l'importo di euro 649.700,00, salvo maggior valore di realizzo.

b) Analisi quantitativa:

Il subemendamento prevede una variazione di bilancio sull'esercizio 2022 per utilizzare le maggiori entrate su COTIR e CRIVEA e prevedono una variazione su capitoli di competenza del dipartimento agricoltura sugli esercizi 2022, 2023 e 2024 per supportare progetti di ricerca in agricoltura pluriennali già in essere con università abruzzesi, spese correnti del Dipartimento, adeguamento software NIMBI e tutela castagna.

Nello stato di previsione dell'entrata, nell'ambito del Titolo 4, Tipologia 400, Categoria 01, capitolo 44170, è pertanto iscritto lo stanziamento di euro 7.125.000,00, ai fini dell'allocazione in bilancio della nuova entrata derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, destinata al finanziamento delle spese di indicate nella norma: 1-CO.VAL.PA. Abruzzo Società Cooperativa Agricola determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della L.R. 47/2007 per euro 1.175.000,00; 2-programma di sviluppo rurale 2014-2020 rimborso ad AGEA con dotazione di euro 3.000.000,00.; 3- "Progettazione e interventi per le sedi istituzionali regionali", con dotazione di euro 1.900.000,00; Contributi straordinari ai Comuni per interventi di messa in sicurezza e manutenzione strade fucensii", con dotazione di euro 1.050.000,00. Nello stato di previsione dell'entrata, nell'ambito del Titolo 4, Tipologia 400, Categoria 01, capitolo di nuova istituzione e iscrizione denominato "Proventi derivanti da alienazione di beni immobili in San Vito Chietino", è pertanto iscritto lo stanziamento di euro 649.700,00, ai fini dell'allocazione in bilancio della nuova entrata derivante destinata al finanziamento delle spese di seguito indicate:-1-in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 10, Programma 04, capitolo 182410 denominato "Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l'adeguamento degli impianti di risalita in Abruzzo - L.R. 13 dicembre 2004, n. 44", con dotazione di euro 649.700,00.

Per le conseguenze finanziarie:

Tabella 1

Articolo Proposta	Titolo	Missione	Programma	Bilancio pluriennale		
				2022	2023	2024
Spesa corrente						
Comma n. 4 lett. c	1	16	01	120.245,57	0	0
Comma n. 4 lett. e	2	16	01	8.700,00	69.000,00	40.000,00
Comma n. 4 lett. f	1	16	01	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Comma n. 4 lett. f	1	16	01	11.590,00	0	0
Totale effetti finanziari spesa corrente				151.035,57	79.500,00	50.500,00
Spesa in conto capitale						
Articolo n.				0	0	0
Articolo n.				0	0	0
Articolo n.				0	0	0
Totale effetti finanziari spesa c/ capitale				0	0	0
Totale effetti finanziari sul bilancio della Regione				151.035,57	79.500,00	50.500,00

Modalità di copertura finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002)

Tabella 2

L.R./Proposta	Articolo	Comma	DESCRIZIONE EFFETTI	SALDO NETTO DA FINANZIARE						Importo complessivo (per programma pluriennale)
				Titolo	Missione/ Tipologia	Progr.	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ONERI							
			Oneri a carico della Regione (vedi tabella 1)				151.035,57	79.500,00	50.500,00	0
			Totale oneri a carico della Regione (A)				151.035,57	79.500,00	50.500,00	0
			Effetti finanziari negativi a carico delle altre P.A. (Stato, Comuni, Province, altre Regioni) (B)				0	0	0	0
			TOTALE ONERI (C)				151.035,57	79.500,00	50.500,00	0
			COPERTURE							
			Utilizzo fondi speciali destinati al finanziamento (lett. a, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Riduzione precedenti autorizzazioni legislative di spesa (lett. b, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				20.290,00	69.000,00	40.000,00	0
			Riduzione disponibilità della spesa, di natura <u>non obbligatoria</u> , formatesi nel corso dell'esercizio (lett. c, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Nuove o maggiori entrate (lett. d, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				130.745,57	10.500,00	10.500,00	0

L.R./Proposta	Articolo	Comma	DESCRIZIONE EFFETTI				SALDO NETTO DA FINANZIARE			Importo complessivo (per programma pluriennale)
				Titolo	Missione/ Tipologia	Progr.	2022	2023	2024	
			Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa per copertura minori entrate (lett. b, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0	0
			Imputazione esatta della spesa ad una o più Missioni, Programmi e Titoli del bilancio vigente.				151.035,57	79.500,00	50.500,00	0
			TOTALE COPERTURA ONERI A CARICO DELLA REGIONE (D)				151.035,57	79.500,00	50.500,00	0
			TRASFERIMENTI A CARICO ALTRI ENTI (E)				0	0	0	0
			EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI DI REGIONE (D - A)				0	0	0	0
			EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI ALTRI ENTI (E - B)				0	0	0	0

Tabella 1

Articolo Proposta	Titolo	Missione	Programma	Bilancio pluriennale		
				2022	2023	2024
Spesa corrente						
Articolo n.				0	0	0
Totale effetti finanziari spesa corrente				0	0	0
Spesa in conto capitale						
Comma 5 lett. a	2	01	05	1.175.000,00	0	0
Comma 5 lett. b	2	16	01	3.000.000,00		
Comma 5 lett. c	2	01	05	1.900.000,00		
Comma 5 lett. d	2	10	05	1.050.000,00	0	0
Comma 5	2	10	04	649.700,00		
				0		
				0		
Totale effetti finanziari spesa c/ capitale				7.774.700,00	0	0
Totale effetti finanziari sul bilancio della Regione				7.774.700,00	0	0

Modalità di copertura finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002)

Tabella 2

L.R./Proposta	Articolo	Comma	DESCRIZIONE EFFETTI				SALDO NETTO DA FINANZIARE			Importo complessivo (per programma pluriennale)
				Tito lo	Missione/ Tipologia	Progr.	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ONERI							
			Oneri a carico della Regione (vedi tabella 1)	2	01	05	1.175.000,00	0	0	0

L.R./Proposta	Articolo	Comma	DESCRIZIONE EFFETTI	SALDO NETTO DA FINANZIARE			Importo complessivo (per programma pluriennale)		
				Tito lo	Missione/ Tipologia	Progr.		2022	2023
			Oneri a carico della Regione (vedi tabella	2	16	01	3.000.000,00	0	0
			Oneri a carico della Regione (vedi tabella	2	01	05	1.900.000,00	0	0
			Oneri a carico della Regione (vedi tabella	2	10	05	1.050.000,00		
			Oneri a carico della Regione (vedi tabella	2	10	04	649.700,00		
			Oneri a carico della Regione (vedi tabella 1)				0		
			Totale oneri a carico della Regione (A)				7.774.700,00	0	0
			Effetti finanziari negativi a carico delle altre P.A. (Stato, Comuni, Province, altre Regioni) (B)				0	0	0
			TOTALE ONERI (C)				7.774.700,00	0	0
			COPERTURE						
			Utilizzo fondi speciali destinati al finanziamento (lett. a, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0
			Riduzione precedenti autorizzazioni legislative di spesa (lett. b, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0
			Riduzione disponibilità della spesa, di natura <u>non obbligatoria</u> , formatesi nel corso dell'esercizio (lett. c, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0
			Nuove o maggiori entrate (lett. d, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)	4	400		7.125.000,00	0	0
			Nuove o maggiori entrate (lett. d, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)	4	400		649.700,00		
			Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa per copertura minori entrate (lett. b, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)				0	0	0
			Imputazione esatta della spesa ad una o più Missioni, Programmi e Titoli del bilancio vigente.				0	0	0
			TOTALE COPERTURA ONERI A CARICO DELLA REGIONE (D)				7.774.700,00	0	0
			TRASFERIMENTI A CARICO ALTRI ENTI (E)				0	0	0
			EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI DI REGIONE (D - A)				0	0	0
			EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI ALTRI ENTI (E - B)				0	0	0

Copertura e compatibilità finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002, art. 74 del Regolamento dei lavori del Consiglio Regionale)

Descrivere l'impatto con riferimento ai programmi e ai progetti contenuti nel documento di programmazione.¹

Nessun impatto.

¹ La proposta di legge deve tener conto dei contenuti del documento di economia e finanza regionale che costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione del bilancio pluriennale e annuale e per la definizione degli interventi della regione.